

---

***FONDAZIONE***  
***CASA DI RIPOSO DI GHEDI***  
***VIA X GIORNATE, 76***  
***GHEDI (BS)***

---

***STATUTO***

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione*  
*n° 20/03 del 15 ottobre 2003*

---

## INDICE

---

### **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2. SCOPI E FINALITÀ

Art. 3. PATRIMONIO

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

### **AMMINISTRAZIONE**

Art. 5. ORGANI

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

Art. 9. REVISORI

### **ESERCIZIO**

Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Art. 12. BILANCIO

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE

Art. 14. RINVIO

---

## PRINCIPI GENERALI

---

### Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione “*Casa di Riposo di Ghedi*“, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione – ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia” - della IPAB Casa di Riposo di Ghedi, presente nella realtà ghedese quale “*Ospitale Comunale*” altresì detto “*Infermeria Ricovero Cronici*”, attivo sin dalla metà del XIX° secolo ed eretto Ente Morale, a mezzo dell’approvazione del relativo statuto, con Regio Decreto del 24 Aprile 1879.

La Fondazione “*Casa di Riposo di Ghedi*”, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l’acronimo “Onlus” verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica, non appena ottenuto il relativo riconoscimento.

La Fondazione “*Casa di Riposo di Ghedi*” ha sede in Ghedi (Brescia) Via X Giornate n. 76; lo spostamento della sede nell’ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

### Art. 2. SCOPI E FINALITÀ

Ispirandosi agli originari scopi, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, proponendosi in particolare di operare nei seguenti settori:

- socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire – con il sollievo delle famiglie - la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l’assistenza domiciliare integrata;

- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitazione.

La Fondazione potrà inoltre svolgere – nei limiti di cui all'art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997 - attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale.

Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti o Consorzi, Società ed Aziende aventi scopi complementari ai propri fini.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

### Art. 3. PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione, costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali, ammonta ad euro seimilionitrecentoottantasettemilacinquecentocinquantasei/trentasette (euro 6.387.556,37).

L'ammontare del patrimonio ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono sono stati determinati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione 19/03 del 15 ottobre 2003.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

### Art. 4. MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

---

## AMMINISTRAZIONE

---

### Art. 5. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i Revisori;

Le cariche, per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, sono elettive ed hanno durata di cinque anni - a decorrere dalla data di insediamento.

L'Organo di revisione dura in carica un triennio dalla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi, mentre i Revisori potranno essere riconfermati una sola volta.

### Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque Membri di cui:

- 2 Consiglieri, designati dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Ghedi quale personificazione della Comunità ghedese, in considerazione della volontà espressa nell'originario Statuto di Fondazione dell'Ente Morale, che presentino i necessari requisiti di onorabilità.

Tali designazioni non presuppongono né postulano alcuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di nessun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione.

- 1 Consigliere, in persona del Presidente della Consulta del Volontariato di Ghedi - o suo Delegato permanente - che presenti i necessari requisiti di onorabilità;

- 1 Consigliere, designato dal Parroco *pro tempore* di Ghedi su indicazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale, rappresentativo della Comunità Parrocchiale ghedese, che presenti i necessari requisiti di onorabilità.

- 1 Consigliere, designato dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, anche tra i propri membri, che presenti i necessari requisiti di onorabilità;

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi :

- a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità, sancite dalla legge;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio, rispettivamente il Sindaco, il Presidente della Consulta del Volontariato di Ghedi, nel caso di venuta meno del suo delegato, il Parroco o la Consulta degli Esperti e dei Benefattori, in base ai medesimi criteri della nomina del membro venuto meno, provvederanno alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di dimissioni.

Nel caso venga meno il Presidente della Consulta del Volontariato di Ghedi, si attenderà la nomina del suo successore; qualora questi non venga designato, o qualora la Consulta del Volontariato di Ghedi cessi, il membro del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza verrà individuato per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico dei nuovi Membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare:

- delibera i Programmi della Fondazione;
- approva il Bilancio di Esercizio;
- delibera l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- delibera in merito al contrarre mutui;
- provvede alla nomina del Presidente;
- provvede alla nomina del Membro o dei Membri dell'Organo di revisione;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione;
- delibera i regolamenti interni;

- conferisce gli incarichi professionali di qualunque tipo e natura;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantigli per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera in merito alle controversie e alle liti di qualunque tipo e natura;
- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 7, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, per decisione unanime dei suoi componenti, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è tenuto dal Presidente il quale si avvale, quale segretario, del direttore. I verbali sono firmati da entrambi.

I componenti del Consiglio – escluso il Presidente - hanno diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico, ad una Indennità di funzione espressa con gettone di presenza fissato, per l'entità, dal Consiglio di Amministrazione e da porre a carico del Bilancio della Fondazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

## Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge - fra i Membri nominati dal Sindaco *pro-tempore* - a maggioranza assoluta, il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento. È sostituito dal Consigliere più anziano d'età nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente, con proprio provvedimento, nomina il Direttore e gli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico.

Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di delegare ai Consiglieri, al Direttore o ad altri Dipendenti della Fondazione, le attribuzioni ed i poteri a lui spettanti.

Il Presidente ha diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del suo incarico, ad una indennità di funzione, fissata dal Consiglio di Amministrazione e da porre a carico del Bilancio della Fondazione.

## Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

La Consulta degli Esperti è composta dai Membri del Consiglio d'Amministrazione uscente nonché dai membri dei precedenti Consigli di Amministrazione della Fondazione, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso;

- Persone fisiche o giuridiche (rappresentate queste ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad euro 5.000.

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- quando riunita dal Presidente della Fondazione per dare consigli ed esprimere pareri sulla gestione della Fondazione;
- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, il suo Consigliere;

- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione del Consigliere di sua spettanza venuto meno.

All'atto della trasformazione in Fondazione la Consulta degli Esperti e dei Benefattori risulta formata dai Membri del Consiglio d'Amministrazione uscente e dai membri dei precedenti Consigli di Amministrazione dell'IPAB, a far data dalla trasformazione in Casa di Riposo, decretata dalla Regione Lombardia nel 1973. Per la nomina del loro rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione essi vengono convocati dal Presidente uscente della Casa di Riposo.

#### Art. 9. REVISORI

L'Organo di Revisione potrà essere composto da uno o tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili; nel caso il Collegio sia composto da tre membri uno di questi, con funzione di Presidente, è nominato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Ghedi.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

L'Organo di revisione controlla l'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza delle norme di legge provvedendo al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali secondo l'art. 2403 del Codice Civile.

---

## ESERCIZIO

---

### Art. 10. DIRETTORE

Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai successivi artt. 11 e 12.

Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da Contratto di diritto privato avente durata massima di cinque anni, rinnovabile, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

L'incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.

### Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Il Direttore è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile.

### Art. 12. BILANCIO

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2491 del Codice Civile ed alla relazione dell'organo di revisione – in quanto istituito – è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'approvazione del bilancio può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Entro il mese di Novembre viene predisposto un Conto Economico di Previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre.

---

## NORME TRANSITORIE E FINALI

---

### Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

### Art. 14. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus.